



ASSESSORATO FORMAZIONE, RICERCA, SCUOLA ED UNIVERSITA'

**Direzione regionale Formazione, Ricerca ed Innovazione,
Scuola e Università, Diritto allo Studio**

DISTRETTO TECNOLOGICO PER LE NUOVE TECNOLOGIE APPLICATE AI BENI E ALLE ATTIVITA' CULTURALI (DTC)

AVVISO PUBBLICO

Intervento 2 RICERCA E SVILUPPO DI TECNOLOGIE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE

INDICE

Art. 1 - Premessa, obiettivi e dotazione finanziaria.....	2
Art. 2 - Definizioni, notazioni e riferimenti normativi.....	3
Art. 3 – Progetti ammissibili	3
Art. 4 - Natura e misura della Sovvenzione.....	5
Art. 5 - Requisiti di ammissibilità.....	5
Art. 6 – Aggregazioni e compiti del Capofila.....	7
Art. 7 - Spese Ammissibili	9
Art. 8 - Modalità di presentazione della richiesta di Sovvenzione.....	11
Art. 9 - Procedura di selezione e concessione della Sovvenzione	12
Art. 10 – Atto di Impegno	15
Art. 11 - Realizzazione del Progetto e modalità di erogazione della Sovvenzione.....	16
Art. 12 - Altri Obblighi del Beneficiario	17
Art. 13 - Revoca e recupero della Sovvenzione	19
Art. 14 - Diritto di accesso, informativa ai sensi della Legge 241/90 e trattamento dei dati personali	20
Appendice I - Definizioni.....	21

ALLEGATI

- A.** Linee guida per la presentazione della proposta per l'ammissione alla Sovvenzione di prima fase e relativa modulistica
- B.** Informativa ai sensi della Disciplina Privacy.

Art. I- Premessa, obiettivi e dotazione finanziaria

1. Il presente avviso pubblico («**Avviso**») è disposto in attuazione del IV Accordo Integrativo dell'APQ6 "Ricerca, Innovazione tecnologica, Reti telematiche" - Stralcio "Attuazione degli interventi programmatici e dei nuovi interventi relativi al Distretto Tecnologico per le Nuove Tecnologie applicate ai Beni e alle Attività Culturali" («**DTC**») il cui schema è stato approvato con Deliberazione di Giunta Regionale («**DGR**») del 4 dicembre 2013, n. 440 e che è stato sottoscritto dalla Regione Lazio, dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca («**MIUR**»), dal Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo («**MIBACT**») e dal Ministero dello Sviluppo Economico («**MISE**»).
2. L'Avviso prevede di sostenere la diffusione di tecnologie innovative per la valorizzazione, conservazione, recupero, fruizione e sostenibilità del patrimonio culturale del Lazio, al fine di rendere il Lazio un luogo attrattivo per gli operatori economici e del mondo della ricerca impegnati sulla frontiera dell'Area di Specializzazione "Patrimonio Culturale e Tecnologie della Cultura" («**AdS Cultura**») della Smart Specialisation Strategy della Regione Lazio («**RIS3**»), approvata con Deliberazione di Giunta Regionale del 31 maggio 2016, n. 281, e della traiettoria tecnologica di sviluppo a priorità nazionale "Turismo, patrimonio culturale e industria della creatività" della Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente («**SNSI**»), approvata dalla Commissione Europea il 16 aprile 2016, mediante una domanda anche pubblica di soluzioni innovative. L'Avviso, inoltre, prevede che tale sostegno sia coerente con le pertinenti linee strategiche della programmazione della Regione Lazio in materia di cultura e turismo.
3. L'Avviso ha una dotazione finanziaria complessiva di 23,2 milioni di euro e prevede una procedura amministrativa articolata in due fasi.
 - a. La prima fase della procedura, a cui sono riservati 3,2 milioni di Euro, è rivolta a soggetti titolari degli «**Istituti e dei Luoghi della Cultura**», come definiti dagli artt. 101 e ss. del Codice dei Beni Culturali (D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e ss. mm. e ii.) e localizzati nel territorio della Regione Lazio, che presentino una Proposta per la loro valorizzazione, conservazione, recupero, fruizione e sostenibilità la quale richiede una soluzione innovativa sotto il profilo tecnologico, finanziario e gestionale. Le Proposte devono prevedere una valutazione di ciò che gli operatori economici e lo stato dell'arte delle conoscenze possono offrire, stimolando in tal modo il rafforzamento delle reti di collaborazione tra le imprese della filiera culturale e gli organismi di ricerca e diffusione della conoscenza, l'offerta di ricerca applicata e la realizzazione di prototipi e dimostratori. La prima fase si conclude con la concessione di una Sovvenzione per gli oneri della progettazione - intesa in senso ampio come il complesso di tutta la conoscenza impressa in documentazione tecnica, amministrativa o di altra natura necessaria e sufficiente per procedere alla successiva realizzazione dell'Intervento oggetto della Proposta - da affidarsi ad uno o più soggetti esterni ed indipendenti rispetto al Richiedente ed in grado di fornirgli il necessario supporto interdisciplinare.
 - b. La seconda fase della procedura, dotata di 20 milioni di Euro, oltre le eventuali economie registrate sulla dotazione di prima fase, consiste in una Sovvenzione per gli Investimenti previsti dall'Intervento oggetto della Proposta.
4. L'Avviso ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/1990 definisce la procedura amministrativa di concessione delle Sovvenzioni sia di prima che di seconda fase ed in particolare:
 - a. per la prima fase, l'Avviso definisce le caratteristiche delle Proposte Sovvenzionabili, i soggetti che possono beneficiarne, la forma e la misura delle Sovvenzioni, le spese ammissibili, i criteri di valutazione e le procedure di accesso, di concessione e di erogazione delle Sovvenzioni e la relativa modulistica. Al termine della prima fase, le Proposte la cui progettazione finanziata in prima fase si sia positivamente conclusa, saranno ammissibili alla selezione di Seconda Fase.
 - b. Per la seconda fase, l'Avviso definisce i soggetti beneficiari, la forma e la misura delle Sovvenzioni, le spese ammissibili, i criteri di valutazione e le procedure di concessione e di erogazione delle Sovvenzioni. Le

procedure di accesso, la relativa modulistica e gli impegni contabili sul bilancio regionale saranno oggetto di un apposito provvedimento amministrativo che, se del caso, potrà ulteriormente definire le specifiche tecniche degli Interventi e le spese ammissibili. Tale provvedimento potrà prevedere più finestre temporali, sulla base dei tempi per la realizzazione della progettazione prevista nelle Proposte ammesse nella prima fase, nel qual caso tale successivo provvedimento amministrativo ripartirà anche la dotazione finanziaria per finestra, in proporzione all'entità del fabbisogno finanziario stimato per la realizzazione degli Investimenti relativi agli Interventi oggetto della Proposta e tenuto conto della disponibilità temporale delle risorse del bilancio regionale.

- c. L'Avviso, infine, disciplina per entrambe le fasi, le funzioni della struttura regionale competente - la Direzione Regionale Formazione, Ricerca ed Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio - e quelle di Lazio Innova SpA a cui è affidata la gestione operativa.
5. L'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020 si riserva la possibilità di includere nelle domande di pagamento relative a tale programma, in particolare nell'ambito dell'Azione 1.3.1 "rafforzamento e qualificazione della domanda di innovazione della PA attraverso il sostegno delle azioni di Precommercial Public Procurement e Procurement dell'innovazione", le spese sostenute per effetto del presente Avviso.

Art. 2 - Definizioni, notazioni e riferimenti normativi

1. I termini e le abbreviazioni utilizzati nel presente Avviso con la lettera maiuscola, al singolare o al plurale, vanno intesi con riferimento alle definizioni, in grassetto e tra virgolette, introdotte nell'Avviso o riportate nell'Appendice n. 1 all'Avviso, ferma restando la validità di tutte le ulteriori definizioni previste nella normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.
2. I riferimenti a quanto previsto nell'Avviso esplicitano, ove diverso, l'articolo richiamato e, ove opportuno, di seguito e tra parentesi: prima il comma, poi la lettera ed il numero romano. Analogamente, ove non diversamente specificato, il richiamo ad una lettera si intende allo stesso comma (e se indicato di seguito e tra parentesi, al suo numero romano) ed un numero romano si riferisce ad una stessa lettera. La stessa notazione è applicata alla normativa Comunitarie, Nazionali e Regionali ove espressamente indicata.
3. Il rinvio a norme Comunitarie, Nazionali e Regionali applicabili si intende effettuato al testo vigente, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 3 – Progetti ammissibili

1. Sono ammissibili Proposte riguardanti Interventi che prevedono la realizzazione e il successivo utilizzo di una soluzione tecnologica, finanziaria e gestionale innovativa, efficace e sostenibile, anche sotto il profilo della capacità di generare economie di scopo e di sviluppo sociale, finalizzata a valorizzare uno o più Istituti o Luoghi della Cultura localizzati nel Lazio. Nel caso appartenessero a soggetti privati, gli Istituti e i Luoghi della Cultura dovranno essere aperti al pubblico al più tardi alla conclusione dell'Intervento oggetto di Sovvenzione, pena la revoca della stessa.
2. In termini generali possono essere identificate delle linee principali di attività (mainstream) di seguito definite.
 - ricercare, studiare e sviluppare nuove tecnologie ed infrastrutture che siano in grado di valorizzare e allo stesso tempo far evolvere l'economia legata al settore del Patrimonio Culturale;
 - sviluppare sistemi di monitoraggio, valutazione e mitigazione dei rischi legati alla sicurezza e conservazione dei Beni Culturali fruibili;
 - sperimentare nuove forme di spettacolarizzazione dei Beni Culturali e relative modalità di fruizione che avvicinino un pubblico più vasto ai temi della Cultura;
 - incrementare la domanda del Turismo Culturale attraverso lo sviluppo e la promozione di porte di accesso su web ed App su smartphone e tablet;

- stimolare e assistere la produzione di “cultura” da parte di artisti e non, riconoscendo un ruolo primario alla Digital Art, realtà che si presenta in modo frastagliato e multiforme nell'attuale panorama culturale e sociologico;
 - migliorare l'attrattività degli istituti e luoghi della cultura attraverso l'utilizzo di opere artistiche contemporanee realizzate mediante nuove tecnologie e nuovi materiali;
 - sviluppare e sperimentare nuovi prodotti, materiali e processi finalizzati alla diagnostica, conservazione e recupero del Bene Culturale.
3. Le principali tecnologie innovative¹ da realizzare secondo paradigmi² di attuale diffusione e da applicare sono di seguito sintetizzate:
- tecnologie innovative per il turismo culturale (virtual reality, augmented/mixed reality, IoT, computer grafica e proiezioni olografiche tridimensionali, multiproiezioni immersive ad alta risoluzione su pareti, soffitto e pavimenti, ambienti multi screen e multisensoriali, ecc.);
 - sistemi web-gis o assimilabili per la mobilità (tecnologie di prossimità quali bluetooth, beacon, ecc., mappatura e posizionamento outdoor ed indoor con o senza GPS, fotogrammetria digitale, topografia, scansione laser, termografia, ecc.);
 - progettazione e realizzazione di sistemi integrati di accessibilità e miglioramento della fruizione del patrimonio culturale, anche con riferimento ai diversamente abili (rilievo e stampa 3D nel restauro integrativo, in allestimenti tattili per disabili e bambini e nel merchandising, digital fabrication ovvero uso di tecnologie di rilievo, modellazione e stampa 3D tipiche dei “makers”, ecc.);
 - soluzioni tecnologiche per la vigilanza, la sicurezza e il monitoraggio (aerofotogrammetria, sensoristica distribuita, utilizzo di droni, ecc.);
 - ricerca e sviluppo di nuovi modelli, tecnologie e strumenti per una migliore interazione uomo-macchina (interazione attraverso gestualità, interazione uomo/computer nella mixed reality, visualizzazione olografica tridimensionale senza l'ausilio di devices, interazioni live tra persone reali e immagini olografiche, ecc.);
 - infrastrutture tecnologiche per la sostenibilità dei siti culturali anche tramite fonti energetiche rinnovabili;
 - tecniche ed interventi per la conoscenza (videogaming, storytelling e linguaggi cinematografici, visual mapping 3D o proiezioni a registro, su superfici di ampie dimensioni, monitor 3D, maxischermi videowall, digitalizzazione di opere ed archivi con scanner planetari o scanner piani e rotativi per grandi formati, progettazione architettonica di strutture scenografiche, design di audio e luci - light art, ecc.).
4. Ogni Istituto o Luogo della Cultura può essere oggetto di un'unica Proposta in forma singola. Lo stesso soggetto, tuttavia, può presentare un'altra Proposta riguardante il medesimo Istituto o Luogo della Cultura a condizione che tale seconda Proposta sia di rete, ossia riguardi anche altri Istituti o Luoghi della Cultura e sia presentata in forma aggregata da una effettiva pluralità di soggetti; in tali Proposte le spese a carico del soggetto che ha presentato anche la Proposta in forma singola non devono risultare maggioritarie.
5. L'entità del fabbisogno finanziario stimato per la realizzazione degli interventi (totale Quadro Economico di Previsione del o degli Investimenti di seconda fase, rif. p. 3.6 delle Linee Guida per la presentazione della

¹ Nel documento “il nuovo DTC della Regione Lazio: Stato dell'arte e tematiche di intervento” (in particolare a pag. 80-92), si indicano i principali ambiti di riferimento tecnologico per la valorizzazione e fruizione dei beni culturali, sulla base della più recente evoluzione tecnologica. Tale documento è reso disponibile sull'apposita pagina dedicata all'Avviso del sito www.lazioinnova.it.

² I nuovi paradigmi sono: open innovation, che è un approccio all'innovazione in base al quale le imprese si basano anche su idee, risorse e competenze tecnologiche che arrivano dall'esterno, in particolare da startup, università, enti di ricerca, fornitori e consulenti; social innovation, che è un processo di cambiamento, basato su strategie e idee che portano a soddisfare lo sviluppo economico e sociale di una determinata comunità di riferimento. Gli ambiti di azione prediletti da questi processi sono istruzione e formazione, diminuzione dell'inquinamento, riuso ed economia circolare e sharing economy; l'open government che è una modalità di partecipazione ai processi decisionali pubblici, a livello sia centrale che locale, basate su modelli, strumenti e tecnologie che consentono alle amministrazioni di essere “aperte” e “trasparenti” nei confronti dei cittadini.

Proposta), compresa l'eventuale quota non coperta dalla Sovvenzione, deve essere di importo almeno pari a 350.000,00 Euro, inclusa IVA.

Art. 4 - Natura e misura della Sovvenzione

1. Le Sovvenzioni hanno natura di contributo a fondo perduto. La Sovvenzione non può superare l'ammontare delle Spese Ammissibili Nette ritenute pertinenti e congrue all'esito delle procedure di valutazione (Spese Ammesse Nette) rimaste a carico del Beneficiario ed, in ogni caso, non può superare l'importo di 150.000,00 Euro per ogni Proposta nella prima fase e l'importo di 1.500.000,00 Euro per ogni Intervento nella seconda fase.
2. Le Sovvenzioni per la progettazione (prima fase) sono concesse ed erogate nella misura del 100% delle Spese Effettivamente Sostenute, a titolo di aiuti «**De Minimis**» (Reg. (UE) 1407/2013) o, ove ne ricorrano i presupposti, a titolo di aiuti «**De Minimis SIEG**» (Reg. (UE) 360/2012). Ove non ci sia capienza nel pertinente massimale De Minimis, il contributo potrà essere riconosciuto nella percentuale dell'80% ai sensi dell'art. 53 del «**RGE**» (Reg. (UE) 651/14 in GUUE L187/1 del 26/6/2014, come modificato dal Reg. (UE) 2017/1084 in GUUE L156/1 del 20/6/2017), in particolare ai sensi dei commi 4 e 8.
3. Le Sovvenzioni per la realizzazione degli Interventi (seconda fase) sono Aiuti agli Investimenti per la cultura e la conservazione del patrimonio e sono concessi ed erogati ai sensi dell'art. 53 del RGE applicando alle Spese Ammesse, rimaste a carico del Beneficiario ed al netto del Risultato Operativo, l'intensità di Aiuto massima ivi consentita e ferma restando la soglia massima di Sovvenzione per Proposta cui al comma 1. Il comma 6 dell'art. 53 del RGE prevede come regola generale, per gli aiuti agli Investimenti, che *“...gli aiuti non superano la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento stesso. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero. Il gestore dell'infrastruttura può mantenere un utile ragionevole nel periodo rilevante.”* (metodo detto del “*funding gap*” nella letteratura europea sugli aiuti di Stato). Ai sensi di tale articolo l'entità della Sovvenzione ed i meccanismi di recupero dipendono, quindi, anche dalle forme di realizzazione e gestione dell'Intervento scelta dal Richiedente. In particolare, qualora il Richiedente opti di realizzare l'Investimento attraverso una concessione che attribuisca al concessionario tutti i rischi di costruzione e tecnologici, di disponibilità e di domanda (come definiti dall'art. 3, lettere aaa), bbb) e ccc) del D.Lgs. 50/2016 e dalla normativa Eurostat di riferimento) dell'Intervento ed il relativo Risultato Operativo, compreso un utile ragionevole, potrà essere concessa al Beneficiario una sovvenzione pari al 100% del costo dell'Investimento rimasto a suo carico, inclusi gli eventuali canoni per garantire l'equilibrio economico e finanziario di medio e lungo termine del concessionario, per la porzione corrispondente all'ammortamento degli Investimenti ed il relativo costo del capitale impegnato a suo carico.
4. Resta inteso che le Sovvenzioni dovranno essere ridotte, anche per effetto di fatti intervenuti successivamente al provvedimento di concessione, ove necessario, per rispettare i limiti di cumulo degli aiuti sulle medesime Spese Ammissibili di cui all'art. 8 del Reg. (UE) 651/14 o altrimenti necessario per rispettare le citate norme sugli aiuti di Stato, se del caso mediante idonei meccanismi di recupero da disciplinarsi nell'Atto di Impegno.

Art. 5 - Requisiti di ammissibilità

Prima Fase

1. Possono partecipare all'Avviso per quanto riguarda la Sovvenzione di prima fase, in forma singola o aggregata:
 - a. i soggetti proprietari degli Istituti o Luoghi della Cultura, ubicati nel Lazio ed oggetto delle Proposte;
 - b. i soggetti già gestori degli Istituti o Luoghi della Cultura di cui alla lettera a), intendendo per “già gestori” quelli aventi, già al momento della presentazione della domanda, idoneo titolo giuridico che li rende legittimi responsabili dell'Intervento oggetto della Proposta. Non è necessario, pertanto, che il titolo riguardi la gestione complessiva dell'Istituto o Luogo della Cultura, ma che tale titolo comprenda le responsabilità appropriate (es. valorizzazione dei diritti di immagine, bigliettazione o sistema di prenotazione, ecc.) relative

alla realizzazione ed utilizzo dell'Intervento previsto nella Proposta. La Proposta, in ogni caso, deve prevedere le modalità con cui l'Intervento oggetto della Sovvenzione di seconda fase rimanga a disposizione ed a servizio del o degli Istituti e Luoghi della Cultura oggetto della medesima Proposta, per tutto il loro ciclo di vita e comunque per almeno 5 anni. Se del caso, a tal fine, la Proposta può prevedere le necessarie modifiche ai preesistenti accordi con il proprietario del o degli Istituti e Luoghi della Cultura oggetto della Proposta, alla cui effettiva formalizzazione sarà subordinata la concessione della Sovvenzione;

- c. i soggetti futuri gestori degli Istituti o Luoghi della Cultura di cui alla lettera a), intendendo per "futuri gestori" quelli aventi, al momento della presentazione della domanda, un impegno da parte del proprietario dell'Istituto o Luogo della Cultura di cui alla lettera a), a fornire idoneo titolo giuridico per essere legittimo responsabile dell'Intervento oggetto della Proposta, da sottoscrivere o perfezionare entro 60 gg. dalla Data di Comunicazione di Concessione della Sovvenzione richiesta nella seconda fase dell'Avviso. Oltre che del proprietario, tale impegno può essere di qualsiasi altro soggetto avente titolo giuridico per essere legittimo responsabile dell'Intervento oggetto della Proposta e che consenta di trasferire tale responsabilità al soggetto richiedente. Restano comunque ferme tutte le altre condizioni previste alla precedente lettera b.;
- d. eventuali altri soggetti, qualora siano presenti nell'aggregazione i soggetti di cui ai punti a), b) e c), ove la loro partecipazione risulti strettamente necessaria alla realizzazione o al successo dell'Intervento.

Seconda Fase

- 2. Possono partecipare alla seconda fase, i soggetti già Beneficiari della prima fase che abbiano completato positivamente la progettazione oggetto di Sovvenzione. Questi potranno proporre di estendere la richiesta di Sovvenzione di seconda fase anche ad altri Partner rientranti nelle fattispecie previste al comma 1, ove la progettazione evidenzi come la loro partecipazione risulti necessaria per la realizzazione dell'Intervento o opportuna per il suo successo.

Entrambe le Fasi

- 3. Alla data di presentazione della richiesta di Sovvenzione, sia di prima che di seconda fase, tutti i Richiedenti devono possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:
 - a. aver restituito o depositato in un conto vincolato le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione da parte delle autorità nazionali e regionali;
 - b. non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana;
 - c. non essere stato oggetto di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii. o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.; detto requisito deve esistere in capo al soggetto Richiedente ed al Legale Rappresentante;
 - d. non avere reso, neanche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare la Pubblica Amministrazione con riguardo all'affidamento ed esecuzione di contratti pubblici o alla concessione ed erogazione di sovvenzioni pubbliche;
 - e. non aver conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione Lazio e Lazio Innova SpA, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto, laddove questi nell'esercizio di poteri autoritativi o negoziali, abbiano svolto, negli ultimi tre anni di servizio, attività di cui sia stato destinatario il Richiedente. Non rientrano in questa fattispecie, nel caso di Richiedente che sia Ente Pubblico, i contratti stipulati a seguito di procedure di evidenza pubblica realizzate in conformità con le pertinenti normative in materia di contratti pubblici e reclutamento del personale;

f. non essere risultato destinatario di una sentenza di condanna passata in giudicato o di un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, pronunciati per i Reati di cui all'art. 80, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nei confronti dei Soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e non sussistono, nei confronti dei medesimi soggetti, cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto.

Come previsto dall'art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, il Legale Rappresentante di ogni singolo Richiedente potrà rendere le Dichiarazioni relative ai requisiti di cui di cui alla presente lettera f) e firmarle digitalmente con riferimento anche agli altri Soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 rilevanti per il Richiedente;

g. osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di: (i) prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; (ii) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in particolare il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.; l'art. 57 della Legge Regionale 28 dicembre 2006, n. 27 e ss.mm.ii. e l'art. 4 della Legge Regionale 18 settembre 2007, n. 16 e ss.mm.ii.; (iii) inserimento dei disabili; (iv) pari opportunità; (v) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale; (vi) tutela dell'ambiente.

4. Alla data di presentazione della Richiesta, i Richiedenti che non siano Enti Pubblici, devono inoltre essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, scioglimento, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, né di avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti.

5. Ai fini della Concessione della Sovvenzione, inoltre, il Richiedente non deve trovarsi nelle condizioni ostative alla Concessione delle Sovvenzioni previste dalla Disciplina Antimafia.

6. Ai fini dell'erogazione della Sovvenzione, inoltre, i Beneficiari, pena la revoca dell'Aiuto concesso non devono essere destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara l'Aiuto ricevuto illegale ed incompatibile con il mercato comune ("clausola Deggendorf").

7. Infine, i Beneficiari, compresi gli Enti Pubblici, devono possedere una situazione di regolarità contributiva, attestata tramite Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Tale requisito verrà verificato da Lazio Innova, con conseguente accertamento da parte delle amministrazioni competenti:

a. ai fini della Concessione;

b. in relazione ad ogni singola richiesta di erogazione.

Si precisa che, ai fini dell'erogazione, si applica quanto previsto dall'art. 31, comma 3, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, in Legge 9 agosto 2013, n. 98, in quanto compatibile.

8. I Richiedenti non soggetti alla legislazione italiana, devono possedere requisiti equipollenti a quelli richiesti dal presente articolo secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

9. I requisiti previsti dal presente articolo devono essere mantenuti fino alla data di erogazione del saldo, ad eccezione ed ove non ricorra la bancarotta fraudolenta, dei requisiti di cui al comma 4, pena la inammissibilità della richiesta di Sovvenzione o, se già concessa, di revoca.

10. Lazio Innova effettuerà verifiche, anche a campione, sul possesso dei requisiti, nella fase della presentazione della domanda, prima della concessione dell'aiuto e fino all'esaurirsi delle previsioni dell'Avviso.

Art. 6 – Aggregazioni e compiti del Capofila

1. La proposta può essere presentata, ove compatibile in termini di proprietà o diritti di utilizzo della soluzione o intervento da realizzarsi con la Sovvenzione di seconda fase, da più Richiedenti (i «**Partner**») in forma aggregata

come stabilito all'art. 5 (1) e (2). In questo caso tutti i Partner devono risultare in possesso dei requisiti previsti all'art. 5 e la Sovvenzione è imputata ai singoli Partner in proporzione alle Spese Ammesse rimaste rispettivamente a loro carico e nel rispetto di quanto previsto all'art. 4.

2. Il contratto che disciplina i rapporti relativi al Progetto tra i Partner di una aggregazione deve indicare i relativi ruoli e responsabilità, la ripartizione dei costi e dei risultati, con particolare riferimento alla proprietà ed alle condizioni di esercizio dei prodotti realizzati (*deliverables*) nell'ambito del Progetto. Tale contratto deve avere forma scritta ed essere sottoscritto con metodi che consentano di autenticare i sottoscrittori e, ove rappresentino una persona giuridica, la loro capacità di impegnare legalmente quest'ultima e deve individuare uno dei Partner quale «**Partner Mandatario**» o «**Capofila**» a cui sono affidati, in nome e per conto degli «**Altri Partner Mandanti**», i seguenti compiti:
 - a. presentare la Domanda di partecipazione all'Avviso e tutta la documentazione richiesta, trasmettere le integrazioni eventualmente richieste in sede di istruttoria ed inviare e ricevere tutte le comunicazioni attinenti al procedimento amministrativo, fino alla avvenuta sottoscrizione dell'Atto di Impegno;
 - b. rappresentare tutti i Partner, dalla sottoscrizione dell'Atto di Impegno, nei confronti di Lazio Innova per tutti gli atti previsti dall'Avviso e dagli atti conseguenti, nonché presentare le richieste di erogazione, le Fidejussioni e le rendicontazioni attinenti al Progetto Sovvenzionato; tenendo in debito conto che Lazio Innova erogherà la Sovvenzione Concessa al Capofila;
 - c. stipulare tutti gli atti contrattuali connessi con la concessione della Sovvenzione e la gestione del Progetto sovvenzionato, ferme restando le responsabilità individuali conseguenti alla esecuzione delle parti del Progetto di competenza dei Partner, in termini tecnici, finanziari e di rendicontazione;
 - d. assumere la responsabilità delle attività di coordinamento e monitoraggio del Progetto, anche al fine di prevenire l'insorgere di variazioni non preventivamente oggetto di richieste di modifica e prevenire inadempimenti per quanto riguarda gli obblighi di informazione e pubblicità di cui all'art. 12;
 - e. svolgere la funzione di controllo sugli avanzamenti delle attività di competenza dei singoli Partner e delle relative spese affrontate dai singoli Partner, finalizzata ad accertare la massima coerenza, pertinenza e regolarità della documentazione di rendicontazione e presentare la stessa in modo organico ed unitario a Lazio Innova;
 - f. svolgere la funzione di raccordo per la trasmissione a Lazio Innova di tutte le richieste di variazione per le quali è prevista la richiesta e l'adozione di provvedimenti di modifica come stabilito all'art. 12.
3. L'Aggregazione può essere già contrattualizzata al momento della presentazione della Domanda di accesso alla Sovvenzione di prima fase, o da contrattualizzarsi solo in caso di concessione di tale Sovvenzione. In questo secondo caso:
 - a. i compiti attribuiti al Partner Mandatario di cui al comma 2 (a), nelle more della contrattualizzazione della aggregazione, devono risultare affidati tramite mandato speciale da parte di tutti gli Altri Partner Mandatari come da apposita Dichiarazione resa in conformità al modello B dell'Allegato A;
 - b. la contrattualizzazione dell'aggregazione deve avvenire ed essere trasmessa a Lazio Innova entro 60 giorni dalla Data di Comunicazione della Concessione ed avere tutte le caratteristiche previste nel presente articolo, quelle prospettate nella richiesta di Sovvenzione e quelle eventualmente prescritte dal provvedimento di Concessione, pena revoca della Sovvenzione stessa.
4. Il contratto di cui al comma 2 può prevedere che all'esito della attività di progettazione oggetto della Sovvenzione di prima fase, lo stesso possa essere modificato e precisato per effetto delle risultanze di tale progettazione, ad esempio nella ripartizione dei ruoli, responsabilità, costi o risultati tra i Partner o per prevedere l'ingresso di uno o più nuovi Partner ove la loro partecipazione risulti necessaria per la realizzazione dell'Intervento o opportuna per il suo successo. In questo caso e, fermo restando che i nuovi Partner dovranno possedere i requisiti di cui all'art. 5, dal momento della presentazione della Domanda di accesso alla Sovvenzione di seconda fase, le previsioni di cui al comma 3 si applicano anche con riferimento a tali modifiche o precisazioni contrattuali.

Art. 7 - Spese Ammissibili

Prima Fase

1. Le Spese Ammissibili oggetto della Sovvenzione di prima fase sono le spese di progettazione a carico del o dei Beneficiari, e da sostenersi nei confronti di soggetti appositamente incaricati e che non sono Parti Correlate del o dei Beneficiari, per la predisposizione di tutta la documentazione amministrativa e tecnica necessaria alle successive procedure di selezione dei contraenti per la realizzazione degli Investimenti previsti dagli Interventi, da realizzarsi in conformità alla normativa in materia di contratti pubblici applicabile. La progettazione deve comprendere, anche per effetto della nuova normativa sugli aiuti di Stato: (i) quella relativa agli aspetti gestionali, inclusa la compatibilità giuridica della soluzione gestionale proposta; (ii) la pianificazione economica e finanziaria; (iii) la verifica da parte degli organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e, ove applicabili: (iii) la diagnosi energetica realizzata da un Esperto in Gestione dell'Energia (EGE) in conformità alle norme tecniche europee previste dal D. Lgs 102/2014 (comprensiva delle soluzioni per il risparmio energetico); (iv) il rispetto delle norme antisismiche e (v) l'accessibilità e la fruibilità da parte dei diversamente abili. Ove strettamente necessari possono essere riconosciuti costi interni sostenuti dal o dai Beneficiari per il proprio personale, nei limiti massimi del 20% dell'importo ammesso. Per costo del personale si intende quello sostenuto dal o dai Beneficiari per effetto di un contratto di lavoro, compresi quelli sostenuti mediante assegni di ricerca o altri rapporti di lavoro assimilabili (che comportano il versamento diretto di contributi previdenziali da parte del Beneficiario). Per i calcoli pro rata temporis si considerano 1.720 ore lavorative l'anno, in analogia con l'art. 68 (2) del Reg. (UE) 1303/2013. L'attività di progettazione deve pertanto intendersi in senso ampio e comprendere gli eventuali costi accessori che risultino necessari per la diagnostica, per la progettazione in senso stretto o per innalzarne la qualità, in primis i costi per le auspicabili consultazioni preliminari del mercato (art. 66 D. Lgs. 50/2016) tese a quantificare e minimizzare il disavanzo (*funding gap*) dell'Intervento. Ove i Richiedenti intendano ricorrere ad una procedura di selezione dei contraenti non basata su una progettazione esecutiva³, devono illustrare nella Proposta l'esistenza dei presupposti per fruire di tali eccezioni.

Seconda Fase

2. Le Spese Ammissibili oggetto della Sovvenzione di seconda fase sono le spese da sostenersi nei confronti dei contraenti selezionati sulla base della progettazione oggetto di Sovvenzione di prima fase, nonché le altre spese previste dal quadro economico di previsione stilato come prescritto dall'art. 16 del D.P.R. n. 207/2010 (o in analogia per quanto riguarda le prestazioni di servizi e l'acquisto di beni), e comunque per la parte di Investimenti rimasta a carico del Beneficiario ed al netto del Risultato Operativo, inclusi gli eventuali canoni per garantire l'equilibrio economico e finanziario di medio e lungo termine del concessionario per la porzione corrispondente all'ammortamento degli Investimenti e relativo costo del capitale impegnato a carico del Beneficiario concedente. Ove strettamente necessari possono essere riconosciuti costi interni per il personale sostenuti dal o dai Beneficiari nei limiti massimi del 10% dell'importo dell'Investimento ammesso alla Sovvenzione di seconda fase (Quadro Economico di Previsione dell'Investimento oggetto dell'Intervento al netto del Risultato Operativo). I costi per imprevisti e quelli per l'acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi sono comunque ammissibili, nella misura massima complessiva del 10% dell'importo dell'Investimento ammesso alla Sovvenzione di seconda fase. Non sono ammissibili le spese relative ai costi operativi di gestione dell'Investimento o Intervento (compresi nel Risultato Operativo), a tal fine non si intendono tali quelli connessi alla entrata in esercizio dell'Investimento o Intervento (es. trasporti, messa in opera ed allestimento, ecc.) né

³ Ad es. sulla base di progettazione definitiva nei casi previsti dal D.L. 374 del 22/08/2017 del Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, emanato in attuazione all'articolo 146, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e dal D.M. 22 agosto 2017 154 - Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

quelli compresi nel contratto concluso con il contraente per la realizzazione degli Investimenti secondo gli usi commerciali (cd. servizi post vendita quali ad esempio coperture assicurative, assistenza tecnica, ecc.).

Entrambe le Fasi

3. Tutte le Spese Effettivamente Sostenute devono risultare pagate successivamente alla data di presentazione della domanda e, salvo che per i costi interni per il personale di cui al precedente comma 2, devono derivare da impegni contrattuali assunti successivamente a tale data di presentazione della domanda. Fanno eccezione le spese, ove adeguatamente e preventivamente motivate, strettamente connesse alle attività preparatorie come a titolo esemplificativo quelle sostenute per la presentazione della richiesta. A tal fine non costituiscono impegni contrattuali quelli condizionati alla Concessione della Sovvenzione.
4. L'IVA sulle Spese Ammissibili, ove la stessa risulti detraibile o comunque recuperabile da parte del Beneficiario, non è riconosciuta.
5. Tutte le Spese Effettivamente Sostenute per poter essere riconosciute tali devono inoltre:
 - a. essere realizzate in conformità alla normativa contabile, fiscale e, ove applicabile, in tema di contratti pubblici. A tal proposito si precisa che l'art. 2 del D. Lgs. 50/2016 stabilisce che sono assoggettati alla disciplina ivi contenuta, anche lavori e servizi realizzati da soggetti privati in determinati casi ed ove la Sovvenzione pubblica superi il 50%;
 - b. non essere sostenute nei confronti di Parti Correlate o frutto di autofatturazione;
 - c. derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, ecc.), da cui risultino chiaramente la data di sottoscrizione dell'atto, l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione al Progetto, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
 - d. essere effettivamente sostenute e giustificate da fatture o da documenti contabili di valore probatorio equivalente (Titoli di Spesa) da cui risultino chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, i quantitativi prestati o forniti ed i relativi prezzi unitari e totali;
 - e. essere pagate in modo conforme alla Disciplina Tracciabilità, utilizzando esclusivamente uno dei mezzi di pagamento di seguito indicati:
 - i. bonifico bancario (o SCT - Sepa Credit Transfer);
 - ii. ricevuta bancaria;
 - iii. RID (o SDD - Sepa Direct Debit);
 - iv. carta di credito o bancomat intestata al Beneficiario e con addebito automatico su un conto corrente a lui intestato, con delega all'utilizzo al Legale Rappresentante o dipendente del medesimo Beneficiario.

I bonifici e le ricevute bancarie devono riportare nella causale il CUP o, se non ancora disponibile, il numero identificativo o la denominazione del Progetto. Tutti i pagamenti devono risultare addebitati su conti correnti bancari o postali intestati al Beneficiario o Destinatario. Non sono ammesse compensazioni in qualunque forma. Le spese sostenute con qualsiasi altra forma di pagamento diversa da quelle indicate non sono considerate Ammissibili.
6. Il provvedimento amministrativo di cui all'art. I (4) che stabilisce i termini entro cui presentare le domande per avere accesso alle Sovvenzioni di seconda fase e la relativa modulistica, potrà disporre, in considerazione di quanto emerso nell'attività istruttoria e di valutazione di prima fase, ulteriori specifiche o prescrizioni relative alle Spese Ammissibili di cui al precedente comma 2, anche per tenere conto di eventuali disposizioni applicabili per le spese ammissibili al POR FESR Lazio 2014-2020 ove l'Autorità di Gestione abbia intenzione di esercitare la facoltà di cui all'art. I (5).

Art. 8 - Modalità di presentazione della richiesta di Sovvenzione

1. La procedura di ammissione alle Sovvenzioni, sia di prima che di seconda fase, avviene a graduatoria, ovvero le Sovvenzioni, in caso di esito positivo della istruttoria e successiva valutazione, sono concesse nel rispetto di una graduatoria di merito - ovvero di più graduatorie per le Sovvenzioni di seconda fase, una per ciascuna finestra, se così previsto dal provvedimento amministrativo di cui all'art. 1 (4) - a partire dalle Proposte o Interventi che hanno ottenuto il maggior punteggio e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria.
2. Le richieste di accesso alle Sovvenzioni disciplinate dall'Avviso possono essere presentate esclusivamente all'indirizzo PEC: DTC@pec.lazioinnova.it, indicando nell'oggetto "DTC – Intervento 2 – Tecnologie per la valorizzazione del patrimonio culturale" ed il titolo del Progetto.
3. Il mancato invio della Domanda, delle Dichiarazioni e della Proposta, nella forma e nei tempi indicati nei commi successivi o dal provvedimento amministrativo di cui all'art. 1 (4), comporta la inammissibilità della richiesta presentata. Qualora, tuttavia, uno o più dei Richiedenti non si trovi nelle condizioni di rispettare le forme previste, in quanto non soggetti alla legislazione italiana, è consentita la presentazione di documentazione equipollente da parte di un rappresentante appositamente nominato ed a tal fine incaricato, mediante propria PEC e Firma Digitale. Tale rappresentante deve essere un avvocato o un revisore legale dei conti italiano esperto, o collegato a corrispondenti stranieri esperti, del diritto dello Stato di residenza di tale Richiedente, che allega alla domanda tale incarico ed una relazione in merito alla equipollenza della documentazione presentata a quella prevista nell'Avviso sulla base della legislazione italiana. Lazio Innova verificherà tale equipollenza in fase di istruttoria di ammissibilità.
4. Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire all'indirizzo PEC: DTC@pec.lazioinnova.it, entro e non oltre le ore 18 del quindicesimo giorno antecedente il termine per presentare le domande di ammissione alle sovvenzioni. Le richieste di chiarimenti tempestive e le relative repliche saranno pubblicate sull'apposita pagina dedicata all'Avviso del sito www.lazioinnova.it. (FAQ). Le repliche in questione andranno ad integrare le previsioni dell'Avviso con effetto dalla data della loro pubblicazione sul sito. Sarà onere dei Richiedenti esaminare il contenuto dei chiarimenti pubblicati, rimanendo Lazio Innova dispensata da ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei confronti degli stessi.
5. Fermi restando i requisiti di ammissibilità, presentando la Domanda i Richiedenti riconoscono e accettano pienamente le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dall'Avviso e dai suoi allegati, e che con la presentazione della Domanda, sia di prima che di seconda fase, non si costituisce alcun obbligo di finanziamento in capo alla Regione Lazio e a Lazio Innova.
6. Il Richiedente, pena la revoca, assume l'impegno di comunicare tempestivamente a Lazio Innova gli aggiornamenti delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, nel caso in cui, tra la data di presentazione della Domanda e la Data di Comunicazione della Concessione della Sovvenzione, siano intervenuti eventi che rendano superate le citate dichiarazioni.

Prima Fase

7. Le domande di ammissione alle Sovvenzioni di prima fase possono essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 21 marzo 2018 e fino alle ore 12:00 del 31 maggio 2018.
8. Alla PEC di richiesta di Sovvenzione di prima fase va allegata la Domanda, la proposta, le Dichiarazioni e gli allegati obbligatori in taluni casi, il tutto redatto seguendo le indicazioni delle linee guida di cui all'allegato A ed i modelli ivi contenuti. La Domanda, la proposta e le Dichiarazioni devono essere sottoscritte con Firma Digitale, apposta dal Legale Rappresentante del o dei Richiedenti come meglio specificato nelle linee guida di cui all'allegato A. Come ivi specificato, alla Domanda devono essere allegati i documenti sottoscritti con Firma Digitale di seguito indicati.
 - a. La Proposta redatta in conformità con le indicazioni riportate nelle Linee Guida dell'allegato A.

- b. Nel caso di proposta che prevede una modifica al titolo giuridico attuale o un nuovo titolo giuridico di cui all' art. 5 (1): il testo del nuovo atto o contratto (o dei suoi elementi qualificanti) che costituisce il titolo giuridico che consente al Richiedente o ad uno dei Richiedenti di essere legittimo responsabile dell'Intervento oggetto della proposta, o il testo delle eventuali previsioni integrative dei titoli esistenti, e l'impegno di chi lo deve sottoscrivere a sottoscriverlo, se finanziato l'Investimento oggetto dell'Intervento, entro 60 gg. dalla Data di Comunicazione della Concessione della Sovvenzione di seconda fase.
- c. Nel caso di Aggregazione: il contratto di cui all'art. 6 (2), se già validamente sottoscritto, ovvero il testo del o dei contratti da stipularsi (o dei suoi elementi qualificanti). In questo secondo caso le Dichiarazioni da rendersi da parte di tutti i Partner Mandanti a corredo della Domanda devono contenere il mandato speciale al Capofila a presentare richiesta di Sovvenzione per il Progetto ai sensi dell'art. 6 (3) e l'impegno a sottoscrivere tale contratto in caso di concessione della Sovvenzione richiesta, entro 60 gg. dalla Data di Comunicazione della Concessione della Sovvenzione richiesta in prima fase.
- d. Nel caso di Richiedenti persone giuridiche non iscritte al Registro delle Imprese Italiano e la cui costituzione o istituzione non è avvenuta mediante atto sottoposto a pubblicità legale e disponibile su internet: la documentazione che comprova l'esistenza della persona giuridica Richiedente (atto costitutivo o assimilabile, statuto vigente, ecc.).
- e. Nel caso di Richiedenti persone giuridiche non iscritti al Registro delle Imprese Italiano e la cui nomina del Legale Rappresentante non è avvenuta mediante atto sottoposto a pubblicità legale e disponibile su internet: la documentazione che comprova il potere della persona fisica sottoscrittore della Domanda e delle Dichiarazioni ad impegnare dal punto di vista legale la persona giuridica Richiedente.

Seconda Fase

- 9. Il provvedimento amministrativo di cui all'art. 1 (4) stabilirà le procedure di accesso alle Sovvenzioni di seconda fase, la relativa modulistica e potrà ulteriormente definire specifiche tecniche degli Interventi e delle Spese Ammissibili. Potranno essere previste più finestre temporali, sulla base dei tempi per la realizzazione della progettazione prevista nelle Proposte ammesse nella prima fase, nel qual caso tale successivo provvedimento amministrativo ripartirà anche la dotazione finanziaria per finestra, in proporzione all'entità del fabbisogno finanziario stimato per la realizzazione degli Investimenti relativi agli Interventi oggetto della Proposta e tenuto conto della disponibilità temporale delle risorse del bilancio regionale.

Art. 9 - Procedura di selezione e concessione della Sovvenzione

- 1. La selezione delle richieste si effettua attraverso una procedura valutativa a graduatoria che prevede, in primo luogo, l'istruttoria di ammissibilità sulla base dei seguenti criteri:
 - a. completezza della documentazione presentata;
 - b. osservanza delle prescrizioni dell'Avviso;
 - c. possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui agli artt. 3, 4 e 5, anche con riferimento alle soglie ivi previste e con riferimento ad un campione per quanto riguarda quello previsto all'art. 5 comma 3, lettera f;
 - d. non manifesta estraneità della Proposta o degli Interventi con le finalità ed i contenuti previsti agli artt. 1 e 3.
- 2. Al termine della verifica di ammissibilità formale, i Progetti saranno classificati ammissibili o non ammissibili alla fase di valutazione tecnico-scientifica. Quelli risultati non ammissibili saranno oggetto di una specifica comunicazione da parte di Lazio Innova al Richiedente, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90.
- 3. La valutazione tecnico-scientifica delle Proposte Progettuali risultate ammissibili sarà effettuata, con le modalità di cui alla L.R. 13/2008. In particolare il «**Nucleo di Valutazione**», organismo collegiale deputato alla valutazione dei Progetti a valere sul presente Avviso istituito ai sensi dell'articolo 13 della LR 13/2008 e disciplinato dalle DGR n. 624 del 25 ottobre 2016 e n. 756 del 28 novembre 2017, procederà a:

- a. valutare eventuali controdeduzioni avanzate dai Richiedenti le cui Proposte o Interventi siano state valutate non ammissibili, pervenute a seguito della comunicazione ex art. 10 bis della Legge 241/90;
 - b. definire ed approvare le linee guida della valutazione, ad uso interno dei revisori, in coerenza con i criteri di valutazione indicati nelle tabelle di cui ai commi 5 e 7;
 - c. verificare la rispondenza delle valutazioni delle Proposte o degli Interventi alle linee guida della valutazione e alla ponderazione delle tabelle punteggi effettuate dai revisori;
 - d. definire ed approvare, sulla base dei punteggi assegnati, l'elenco delle Proposte o Interventi, indicando le Proposte o gli Interventi ed il o i Beneficiari Sovvenzionabili, quelle ammesse, ma non sovvenzionabili, nonché l'elenco delle Proposte ritenute non ammissibili, specificando per questi ultimi i relativi motivi.
4. Il Nucleo di Valutazione per esercitare al meglio le funzioni ad esso assegnate potrà richiedere integrazioni e convocare i Richiedenti per dei colloqui strutturati.

Prima fase

5. I criteri di valutazione e premialità per la concessione delle Sovvenzioni di prima fase sono:

Criteri di valutazione	Punteggi	
	Min. ("soglia")	Max.
1. Chiarezza e appropriatezza della proposta per la valorizzazione, conservazione, recupero, fruizione e sostenibilità del patrimonio culturale oggetto del progetto; rilevanza dell'impatto socio-economico della soluzione proposta e sua coerenza con le linee strategiche della programmazione della Regione Lazio in materia di cultura e turismo pertinenti alla proposta ⁴ , con particolare riferimento alle potenzialità di "fare rete" mettendo a sistema gli itinerari, circuiti, percorsi e brand ivi delineati, anche per effetto di accordi istituzionali più ampi che li prevedono, e valorizzando Luoghi o Istituti della Cultura ubicati in diversi Comuni mediante una maggiore riconoscibilità dell'offerta sul mercato turistico	12	20
2. Chiarezza e innovatività dell'approccio progettuale proposto e delle tecnologie individuate per garantire che il progetto sia realmente innovativo, anche dal punto di vista dell'introduzione di soluzioni interattive che migliorino l'esperienza di fruizione, fattibile e sostenibile dal punto di vista gestionale, economico e finanziario	12	20
3. Credibilità dei tempi previsti per la realizzazione del Progetto nella seconda fase (realisticità dell'ottenimento delle autorizzazioni, pareri, nulla osta o atti di terzi comunque denominati propedeutici all'intervento; assenza o risolvibilità nei tempi stabiliti di eventuali altri interventi propedeutici ed interferenti, ecc.)	12	20
4. Livello delle professionalità previste per il gruppo di progettazione interdisciplinare, adeguatezza della combinazione di competenze professionali e degli eventuali supporti messi a disposizione dal proponente; congruità dei relativi costi	12	20
Criteri di premialità		

⁴ Il documento "Il nuovo Distretto Tecnologico della Cultura della Regione Lazio – Stato dell'arte e Tematiche di Intervento" illustra le linee strategiche delineate dalla programmazione regionale in materia di cultura, mediante atti formalmente approvati prima della pubblicazione dell'Avviso. Tale documento è reso disponibile sull'apposita pagina dedicata all'Avviso del sito www.lazioinnova.it. La programmazione regionale in materia di turismo è declinata nel Piano turistico triennale 2015-2017 (Deliberazione del Consiglio Regionale 2 luglio 2015, n. 7, pubblicata nel BURL n. 61 del 30 luglio 2015, supplemento n. 1) che, in particolare, individua i 5 cluster strategici.

5. Progetti presentati da diversi soggetti in forma aggregata che creino reti, prevedano azioni di sistema e/o valorizzino itinerari, circuiti, percorsi e brand (inteso come elemento di riconoscibilità comune di una offerta sul mercato turistico non locale) che riguardino almeno un Istituto o Luogo della Cultura ubicato fuori dal Comune di Roma	0	10
6. Progetti che prevedano una soluzione innovativa riutilizzabile per una pluralità di istituti, luoghi o beni culturali legati da criticità o da potenzialità simili	0	10

Il Nucleo di Valutazione, per esercitare al meglio le funzioni ad esso assegnate, all'esito delle valutazioni potrà formulare raccomandazioni per la ridefinizione delle Proposte e degli Interventi, al fine di innalzarne la coerenza programmatica ed evitare le duplicazioni di fasi di progettazione, ricerca e sviluppo tra le diverse Proposte ammesse.

Seconda Fase

6. Costituiscono motivi di ammissibilità alle Sovvenzioni di seconda fase, oltre a quelli di cui al comma 1:
- il rispetto degli impegni assunti per effetto della Concessione della Sovvenzione di prima fase inclusa la completezza e la conformità della documentazione di progetto realizzata;
 - la conformità giuridica ed amministrativa degli Interventi proposti alle norme vigenti;
 - la previsione, sulla base di una tempistica chiara, definita ed attendibile, della pubblicazione delle procedure di selezione degli operatori economici contraenti per la realizzazione dell'Investimento previsto dall'Intervento, entro 6 mesi dalla presentazione delle domande.
7. I criteri di valutazione e di premialità per la concessione delle Sovvenzioni sono:

Criteri di valutazione	Punteggi	
	Min. ("Soglia")	Max.
1. Qualità dell'intervento sotto il profilo culturale, tecnologico e gestionale e rispetto delle eventuali raccomandazioni tese ad innalzare la coerenza programmatica	18	30
2. Sostenibilità economico e finanziaria della soluzione gestionale dell'intervento	18	30
3. Innovatività dell'intervento e delle soluzioni tecnologiche proposte ed eventuale replicabilità (con particolare riferimento al potenziale della clausola di riuso da parte della Pubblica Amministrazione)	12	20
Criterio di premialità		
4. Entità del cofinanziamento privato (sponsorizzazioni finanziarie certe, quota dell'intervento prefinanziato dal concessionario come emerso da trasparenti ed attendibili consultazioni preliminari del mercato - <i>market testing</i> , oppure, senz'altro in caso di beneficiario privato, quota di copertura a suo carico). I punti ogni 2% di cofinanziamento (es. 10% = punti 5; 40% ed oltre = punti 20; interpolazione lineare per valori intermedi).	0	20

Entrambe le fasi

8. Non sarà sovvenzionata alcuna Proposta o Intervento che, in base ai criteri sopra indicati, non abbia raggiunto il punteggio minimo ("soglia") previsto per ciascun criterio di valutazione, ed il punteggio complessivo minimo di 60.
9. Sulla base decrescente dei punteggi assegnati ai sensi dei precedenti commi 5 e 7, il Nucleo di Valutazione definisce ed approva l'elenco delle Proposte (prima fase) o Interventi (seconda fase) Ammessi con il punteggio

loro assegnato, delle Spese Ammesse per la relativa progettazione (prima fase) per l'Investimento (seconda fase) e la corrispondente Sovvenzione concedibile; e l'elenco delle Proposte o degli Interventi non ammessi specificandone i relativi motivi. In caso di pari punteggio sarà data priorità alla Proposta o Intervento con il punteggio più alto per il criterio 1, in caso di ulteriore parità, a quello con il punteggio più alto per il criterio 2 e, in caso di ulteriore parità, a quello con il punteggio più alto per il criterio 3.

10. Sulla base delle deliberazioni del Nucleo di Valutazione e delle ulteriori verifiche per i Richiedenti Ammessi e Sovvenzionabili sui requisiti di cui all'art. 5, il Direttore della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio, con propria determinazione, provvede ad approvare (i) le graduatorie delle Proposte e degli Interventi Sovvenzionabili e di quelli non finanziabili per esaurimento della dotazione, con il relativo punteggio, e (ii) di quelli non ammessi con le relative motivazioni. Tali provvedimenti amministrativi di concessione delle Sovvenzioni saranno pubblicati sul BURL, sul sito istituzionale della Regione Lazio (argomenti "Ricerca") e sul sito di Lazio Innova, la data della pubblicazione di tali provvedimenti amministrativi sul BURL è definita «**Data di Concessione**».
11. Le eventuali economie registrate sulla seconda fase per ribassi d'asta, potranno essere riassegnate agli Interventi già finanziati al medesimo Beneficiario, ove previsti ulteriori Investimenti per il medesimo Intervento come possibili estensioni dal contratto originario ai sensi dell'art. 106 (1) (e) del D. Lgs. 50/2016 e laddove l'esecuzione del contratto non presenti criticità, in particolare per quanto riguarda il rispetto dei tempi. Le ulteriori economie accertate entro un anno dalla Data di Concessione delle Sovvenzioni di seconda fase, con riferimento all'ultima finestra ove più di una, saranno attribuite agli Investimenti relativi agli Interventi ammessi, ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria, sempre seguendo l'ordine di graduatoria.

Art. 10 – Atto di Impegno

1. Entro 15 giorni dalla Data di Concessione delle Sovvenzioni, Lazio Innova invia via PEC al Richiedente, o al Capofila nel caso di aggregazioni, la «**Comunicazione di Concessione**» della Sovvenzione con il relativo «**Atto di Impegno**», l'atto formale che disciplina i rapporti giuridici, finanziari ed i reciproci obblighi con il Beneficiario, tra cui le modalità e i tempi di erogazione della Sovvenzione, conformemente al presente Avviso e alle norme richiamate. Nell'Atto d'Impegno saranno dettagliati, sulla base delle caratteristiche della singola Proposta, gli output finali da produrre obbligatoriamente per poter validamente richiedere la Sovvenzione di seconda fase sugli Investimenti relativi all'Intervento oggetto della Proposta. L'Atto di Impegno relativo alla seconda fase disciplinerà inoltre, le modalità di monitoraggio del Risultato Operativo dell'Investimento oggetto dell'Intervento ed il relativo meccanismo di recupero di cui all'art. 53 del Reg. (UE) 651/2014, nonché, per i Beneficiari privati proprietari dell'Istituto o Luogo della Cultura oggetto dell'Intervento, ove non già obbligati da altra autorità pubblica, gli obblighi di apertura al pubblico di cui all'art. 3 (1). La data di invio di tale PEC è definita «**Data di Comunicazione della Concessione**».
2. Il o i Beneficiari devono sottoscrivere l'Atto di Impegno con le modalità previste nella Comunicazione di Concessione ed allegando quanto ivi previsto entro 60 giorni dalla Data di Concessione. Gli allegati comprendono tipicamente la documentazione che comprova la contrattualizzazione dell'aggregazione di cui all'art. 6, ovvero il nuovo atto o contratto che costituisce il titolo giuridico che consente al Richiedente o ad uno dei Richiedenti di essere legittimo responsabile dell'intervento oggetto della proposta di cui all'articolo 5 (1) (c), ovvero le eventuali previsioni integrative dei titoli esistenti di cui all'articolo 5 (1) (b), tutti atti e contratti da perfezionarsi in conformità alle previsioni dell'Avviso, alle bozze allegate alla domanda e alle eventuali prescrizioni o raccomandazioni del Nucleo di Valutazione. Quest'ultimo, ove motivato dai Richiedenti, ad esempio per effetto dei tempi procedurali di soggetti sottoscrittori pubblici o altrimenti molto strutturati (fondazioni bancarie, multinazionali, sponsor stranieri, etc.), o ove motivato dalla rilevanza delle raccomandazioni o prescrizioni rispetto quanto previsto dai richiedenti, potrà concedere un termine maggiore per la sottoscrizione dell'Atto di Impegno, comunque non oltre 120 giorni dalla Data di Concessione. Per «**Data di Sottoscrizione dell'Atto di Impegno**» si intende la data in cui l'Atto di Impegno risulta sottoscritto dal Beneficiario o dal Capofila nel caso di aggregazioni.

3. In caso di mancato rispetto del termine di cui al precedente comma 2, la concessione della Sovvenzione viene revocata considerando il o i Beneficiari rinunciari.

Art. 11 - Realizzazione del Progetto e modalità di erogazione della Sovvenzione

1. Il o i Beneficiari realizzano l'attività di progettazione, nel caso di concessione della Sovvenzione di prima fase, o l'Investimento, nel caso di concessione della Sovvenzione di seconda fase, conformemente a quanto previsto nell'Avviso, nella proposta dagli stessi presentata e nell'Atto di Impegno. La Sovvenzione di seconda fase è oggetto di revoca qualora le procedure di selezione dei contraenti riguardanti l'intervento non risultino pubblicate entro 6 mesi dalla Data di Sottoscrizione dell'Atto di Impegno disciplinante la Sovvenzione di seconda fase.
2. La Sovvenzione di prima fase sarà erogata in massimo due soluzioni:
- a. un'anticipazione nella misura massima, per gli Enti Pubblici, del 20% della Sovvenzione concessa. Nel caso dei soggetti diversi dagli Enti Pubblici l'entità dell'anticipazione è quella da loro richiesta, e deve essere garantita da Fidejussione, da presentarsi entro 30 giorni dalla Data di Sottoscrizione dell'Atto di Impegno. Lazio Innova, all'esito delle verifiche previste, provvederà all'erogazione dell'anticipo;
 - b. la restante quota della Sovvenzione a saldo, a fronte di rendicontazione delle Spese Effettivamente Sostenute, della documentazione amministrativa e tecnica necessaria alla o alle successive procedure di selezione dei contraenti per la realizzazione degli interventi e della relativa verifica da parte di organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, da presentarsi entro 12 mesi dalla Data di Concessione. Per gli Enti Pubblici l'adozione del provvedimento di liquidazione degli incarichi o contratti oggetto di sovvenzione equivale all'avvenuto pagamento al fine dell'erogazione del saldo.
3. La Sovvenzione di seconda fase sarà erogata:
- a. nel caso dei Beneficiari Enti Pubblici:
 - i. un'anticipazione nella misura del 10% della Sovvenzione concessa o nella misura maggiore che risultasse necessaria per effetto delle spese ammissibili propedeutiche alla contrattualizzazione dell'operatore economico realizzatore dell'intervento;
 - ii. salvo quanto stabilito al punto c, successivamente alla contrattualizzazione dell'operatore economico realizzatore dell'intervento oggetto di Sovvenzione, in modo anticipato rispetto il prossimo pagamento previsto dal relativo contratto. Per i pagamenti successivi al primo, tali erogazioni sono subordinate alla verifica degli anticipi e SAL relativi alle erogazioni precedenti.
Lazio Innova potrà adattare le suddette modalità di erogazione in casi particolari, ad esempio ove l'intervento sia articolato in diverse procedure di selezione dei contraenti o l'intervento preveda fasi di realizzazione successive, articolando a tale fine l'intervento in sottointerventi rilevanti ai fini delle erogazioni di cui ai punti (i) e (ii);
 - b. nel caso degli altri Beneficiari, in più soluzioni:
 - i. un'anticipazione facoltativa, nella misura massima del 30% della Sovvenzione concessa, garantita da Fidejussione, da presentarsi entro 30 giorni dalla Data di Sottoscrizione dell'Atto di Impegno. Lazio Innova, all'esito delle verifiche previste, provvederà all'erogazione dell'anticipo;
 - ii. uno o più acconti di SAL fino all'erogazione cumulativa dell'80% della Sovvenzione concessa, anche come successivamente rideterminata;
 - iii. la restante quota della Sovvenzione a saldo, da presentarsi entro 26 mesi dalla Data di Concessione;
 - c. nel caso le spese ammissibili dell'intervento siano pagate mediante canoni o quota parte di canoni da riconoscersi ad un concessionario o gestore dell'intervento, le erogazioni successive alla conclusione dell'investimento potranno essere disposte mediante un conto vincolato al pagamento di tali canoni, ad es. presso il tesoriere di Ente Pubblico, un notaio o un intermediario finanziario vigilato, il quale avrà disposizioni

di pagare all'esito delle verifiche da parte del Beneficiario previste dal contratto di concessione o gestione e di restituire a Lazio Innova l'eventuale importo non speso al termine del mandato.

4. Tutti gli interventi di seconda fase devono essere conclusi entro 24 mesi dalla Data di Concessione della relativa Sovvenzione.
5. In caso di mancato rispetto di ciascuno dei termini di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4, Lazio Innova invia senza indugio un sollecito al Beneficiario ad adempiere entro 30 giorni da tale sollecito, in mancanza la concessione della Sovvenzione si intenderà revocata. Possono essere concesse moderate proroghe ai termini di realizzazione delle Proposte o Interventi su richiesta motivata, in particolare ove i ritardi non siano imputabili al Beneficiario e nel rispetto delle procedure per le modifiche di cui all'art. 12, comma 1, lettera a) e del principio di buona fede.
6. Le richieste di SAL e saldo devono essere corredate da una rendicontazione così composta:
 - a. la documentazione attestante l'avanzamento dei lavori accertata dal direttore dei lavori o documentazione assimilabile riguardante l'acquisto di beni o servizi;
 - b. la dichiarazione relativa al mantenimento dei requisiti, per i Beneficiari che non sono Enti Pubblici;
 - c. il prospetto riepilogativo della Spesa Effettivamente Sostenuta, corredato dalla copia conforme all'originale, intendendosi tale quella avente natura probatoria ai fini civilistici e fiscali, della documentazione contabile ed amministrativa di cui all' art. 7 (5). Su tali documenti originali, prima di essere riprodotti per la presentazione delle rendicontazioni, dovrà essere apposta la seguente dicitura:

“REGIONE LAZIO

Avviso pubblico “Ricerca e sviluppo di tecnologie
per la valorizzazione del patrimonio culturale”

Spesa rendicontata imputata al Progetto: (euro....)”

Integrata, ove non già riportato nel documento contabile originale, dalla dicitura relativa al CUP:

“CUP

Per copia conforme si intende la copia del documento originale su cui è apposta la dizione “*copia conforme all'originale*” e la Firma Digitale del Legale Rappresentante.

7. In seguito alla presentazione del SAL o del Saldo, Lazio Innova procederà alle necessarie verifiche di natura amministrativa, anche mediante sopralluogo e all'eventuale rideterminazione della Sovvenzione stessa, entro i limiti di quella originariamente concessa, in rapporto alle Spese Effettivamente Sostenute.
8. Qualora la rendicontazione risultasse incompleta o sulla base delle indicazioni del Nucleo di Valutazione in caso di variazioni delle proposte o interventi, Lazio Innova provvede a richiedere le necessarie integrazioni, che dovranno essere fornite entro i 15 giorni successivi alla richiesta; in mancanza, la verifica di cui al comma precedente sarà realizzata sulla base della documentazione disponibile nella presunzione che le integrazioni richieste ma non prodotte influenzino negativamente le relative verifiche.
9. La Sovvenzione può essere soggetta a riduzione nel caso di parziale realizzazione dei progetti approvati ed oggetto di Sovvenzione, nel caso di sostenimento non integrale delle Spese Ammesse e nei casi di non conformità parziale della documentazione presentata sulle Spese Effettivamente Sostenute.

Art. 12 - Altri Obblighi del Beneficiario

- I. Il o i Beneficiari, oltre a quanto specificato nell'Avviso o nell'Atto di Impegno, sono tenuti a:
 - a. rendere tracciabili i flussi finanziari afferenti le Sovvenzioni Concesse secondo quanto disposto dalla Disciplina Tracciabilità. I conti correnti, bancari o postali su cui saranno registrati tutti i flussi finanziari afferenti le Spese Ammesse oggetto di Sovvenzione, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti saranno indicate nell'Atto di Impegno;

- b. comunicare ogni eventuale variazione ai dati di cui alla precedente lettera a) in materia di Disciplina Tracciabilità;
 - c. mantenere i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 5.
2. Il o i Beneficiari sono tenuti ad informare con la massima sollecitudine Lazio Innova delle criticità eventualmente intervenute, che si frappongono alla realizzazione della Proposta o dell'Intervento, illustrando le contromisure adottate o da adottare. Lazio Innova qualora ravvisi che le criticità o le modifiche adottate o da adottare non siano ininfluenti rispetto gli esiti delle verifiche e le valutazioni di ammissibilità formale e di merito, sentita la Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università e Diritto allo Studio, replica le procedure di cui all'art. 9 pertinenti rispetto la criticità o modifica in oggetto. Qualora all'esito di tale replica la proposta o l'intervento risultasse non ammissibile o si collocasse in una posizione non utile in graduatoria la Sovvenzione sarà revocata. In tal caso, considerando il carattere innovativo dell'Avviso e delle proposte e interventi oggetto dello stesso, il Nucleo di Valutazione stabilirà quando la revoca sarà parziale, mantenendo la Sovvenzione per le Spese Ammesse già oggetto di legittimi impegni giuridicamente vincolanti del Beneficiario nei confronti di terzi, considerando la imprevedibilità della criticità emersa al momento della presentazione della domanda e la buona fede del Beneficiario anche testimoniata dalla tempestività con il quale lo stesso ha informato Lazio Innova del sorgere di tale imprevedibile criticità.
3. Il o i Beneficiari acconsentono e devono favorire lo svolgimento delle ispezioni e dei sopralluoghi e dei controlli disposti dalla Regione Lazio e da Lazio Innova, nonché dagli organismi incaricati del controllo operanti a livello regionale, nazionale e comunitario, al fine di verificare lo stato di avanzamento del Piano, delle Azioni e dei Progetti e le condizioni per il mantenimento del diritto alla Sovvenzione concessa o erogata. A tal fine i documenti tecnici e contabili inerenti devono essere conservati obbligatoriamente dal o dai Beneficiari per 5 anni dalla data dell'ultima erogazione.
4. Il o i Beneficiari accettano la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi (codice fiscale e ragione sociale o, nel caso di Enti Pubblici, informazioni equivalenti) e dell'importo della Sovvenzione concessa ai sensi della Disciplina Trasparenza. La descrizione dell'attività oggetto di Sovvenzione, richiesta dalla Disciplina Trasparenza, è effettuata mediante un link al sito web di Lazio Innova, della Regione Lazio o del Centro di Eccellenza la cui realizzazione è prevista nell'Azione Anagrafe delle Competenze⁵.
5. Il o i Beneficiari sono tenuti a dare la massima visibilità alla Sovvenzione concessa, sulla base delle indicazioni fornite da Lazio Innova in merito all'utilizzo del logo del DTC e dei relativi manuali di utilizzo dell'immagine coordinata riproducendolo, insieme al logo della Regione Lazio sui materiali prodotti, anche di natura elettronica, per effetto delle attività Sovvenzionate. Il o i Beneficiari sono tenuti a consentire l'accesso alla Regione Lazio, anche per il tramite di Lazio Innova, e alle altre Istituzioni sottoscrittrici dell'APQ6 ai risultati delle attività Sovvenzionate senza alcuna limitazione, fatti salvi gli accordi di riservatezza stipulati con terzi.
6. La Regione Lazio si riserva il diritto di dare massima visibilità ai risultati delle proposte e interventi sovvenzionati e di partecipare alle iniziative di comunicazione o trasferimento e disseminazione dei suoi risultati, programmate dal o dai Beneficiari, purché senza oneri aggiuntivi per il medesimo. A tal fine il o i Beneficiari assumono l'obbligo di dare preventiva comunicazione alla Direzione Regionale Formazione, Ricerca ed Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio di tali iniziative aperte al pubblico, favorendo un eventuale intervento istituzionale.
7. Ove l'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020 eserciti la facoltà prevista all'art. 1 comma 5 ed a seguito di apposita comunicazione, i Beneficiari assumono l'obbligo di:

⁵ DISTRETTO TECNOLOGICO PER LE NUOVE TECNOLOGIE APPLICATE AI BENI E ALLE ATTIVITA' CULTURALI (DTC)
AVVISO PUBBLICO Intervento I - CENTRO DI ECCELLENZA composto da Anagrafe delle Competenze e Polo di Innovazione Regionale Diffuso su Tecnologie e Materiali finalizzato anche allo sviluppo di artigianato artistico di qualità.

- a. adeguarsi alle linee guida per i Beneficiari in materia di informazione e pubblicità, scaricabili dal sito: http://lazioeuropa.it/files/160129/fesr_lineeguida.pdf;
- b. informare il pubblico sul sostegno ottenuto dal FESR entro 3 mesi dalla comunicazione sull'esercizio la facoltà prevista all'art. 1 comma 7, con le seguenti modalità:
 - i. fornire sul proprio sito web, laddove esistente, una breve descrizione del Progetto, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto attraverso l'apposizione del logo di Programma e dei loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione);
 - ii. collocare almeno un poster con informazioni sul Progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario attraverso l'apposizione del logo di Programma e dei loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione), in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso della sede in cui viene realizzato il Progetto.
- c. Inoltre, qualora i Beneficiari realizzino iniziative inerenti al Progetto finanziato che prevedano la partecipazione di pubblico e comunque in tutte le misure di informazione e di comunicazione, gli stessi sono tenuti a rendere evidente su tutta la documentazione elaborata e distribuita la fonte del finanziamento tramite l'apposizione del logo del Programma e dei loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione).
- d. Qualora richiesto dalla Regione Lazio, i Beneficiari trasmettono una sintesi del Progetto, gli obiettivi e i risultati dello stesso, eventualmente corredati da materiale fotografico o video di libera diffusione a fini di promozione e divulgazione delle attività e dei risultati del Programma. Tale materiale e le informazioni fornite potranno essere pubblicati sul sito web dell'Amministrazione regionale, sul Rapporto annuale di attuazione (RAA) o utilizzati quale informazione descrittiva dell'avanzamento del Programma e in altre iniziative di diffusione.

Art. 13 - Revoca e recupero della Sovvenzione

- I. La Sovvenzione concessa è soggetta a revoca, con conseguente restituzione dell'importo eventualmente già erogato nei casi in cui non siano rispettati gli obblighi previsti, in capo al o ai Beneficiari dall'Avviso o dall'Atto di Impegno, ed in particolare:
 - a) il provvedimento di Concessione della Sovvenzione sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito;
 - b) mancanza o venire meno dei requisiti previsti all'art. 5;
 - c) mancata sottoscrizione dell'Atto di Impegno o presentazione della documentazione da allegare prevista dalla Comunicazione di Concessione, entro il termine di cui all'art. 10 (2), il cui mancato rispetto deve intendersi come rinuncia alla Sovvenzione da parte del o dei Beneficiari;
 - d) mancata presentazione della Fidejussione, da parte dei Beneficiari diversi dagli Enti Pubblici, entro i termini perentori previsti dall'art. 11 (2) (a) e (3) (b) (i), il cui mancato rispetto deve intendersi come rinuncia alla Sovvenzione da parte del o dei Beneficiari;
 - e) mancata presentazione delle richieste di erogazione e delle relative rendicontazioni, entro i termini previsti dall'art. 11 (2) (b) e (3) (b) (iii), fermo restando quanto ivi previsto al comma 5;
 - f) mancato adempimento da parte del Beneficiario di quanto previsto nell'Atto di Impegno con particolare riguardo al mancato rispetto degli obblighi relativi al monitoraggio del risultato operativo dell'investimento ed ai meccanismi di recupero di cui all'art. 53 del Reg. (UE) 651/2014 e di apertura al pubblico dell'istituto o luogo della cultura per i Beneficiari privati;
 - g) impedimenti da parte del Beneficiario nel consentire i controlli previsti e mancata risposta a richieste di informazioni o chiarimenti che prevedano esplicitamente la revoca della Sovvenzione concessa ove non rispettati i termini per la risposta ivi prescritti;
 - h) nei casi disciplinati dall'art. 12 (2);

- i) altri gravi inadempimenti del o dei Beneficiari rispetto gli obblighi previsti dalla Legge, dall'Avviso, dall'Atto di Impegno e nella documentazione prodotta dal o dai Beneficiari.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, il provvedimento di Concessione della Sovvenzione sarà inoltre revocato, integralmente o in misura parziale, con conseguente restituzione dell'importo eventualmente già erogato, nel caso di Sovvenzione concessa o erogata sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci.
3. Resta salva la facoltà della Regione Lazio e di Lazio Innova di valutare ulteriori casi di revoca non previsti ai commi precedenti, con particolare riguardo a gravi irregolarità, fatto salvo il rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento.
4. Al verificarsi di una o più cause di revoca o in caso di rinuncia da parte del Beneficiario, Lazio Innova, esperite ove previsto le procedure di cui agli artt. 7 e 8 della Legge 241/90 e ss. mm. ii., trasmette alla Direzione Regionale Formazione, Ricerca ed Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio la proposta per l'assunzione del provvedimento di revoca e per il recupero delle somme eventualmente erogate, anche ricorrendo alla riscossione coattiva.
5. La revoca determina l'obbligo da parte del o dei Beneficiari di restituire, entro 60 giorni dalla comunicazione che ne dispone la restituzione, le somme ricevute, maggiorate dell'interesse legale oltre 100 punti base, per il periodo intercorrente tra l'erogazione e la restituzione. Eventuali ritardi nella restituzione di quanto dovuto comporteranno l'applicazione di interessi di mora, per il periodo successivo al termine per la restituzione, nella misura degli interessi legali maggiorati di 400 punti base.
6. Qualora, nel rilevamento delle predette irregolarità, siano coinvolti profili di responsabilità per danni o penale, Lazio Innova e Regione Lazio si riservano di esperire ogni azione nelle sedi opportune.
7. L'eventuale rinuncia alla Sovvenzione da parte del o dei Beneficiari, che non potrà comunque avvenire oltre il termine di 18 mesi dalla Data di Sottoscrizione dell'Atto d'Impegno, non pregiudica gli effetti del provvedimento di revoca, qualora il procedimento di revoca sia stato già avviato ai sensi dell'articolo 7 della L. 241/90 e ss.mm.ii.

Art. 14 - Diritto di accesso, informativa ai sensi della Legge 241/90 e trattamento dei dati personali

1. Il diritto di accesso di cui all'art. 22 e ss. della Legge 241/90 e ss.mm.ii. viene esercitato mediante richiesta scritta motivata rivolgendosi a Lazio Innova all'indirizzo PEC DTC@pec.lazioinnova.it.
2. Ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore di Lazio Innova S.p.A. o suo delegato, fermo restando che il responsabile dei provvedimenti finali, ove indicato, nonché dei provvedimenti riguardanti il Nucleo di Valutazione, è la Direzione Regionale Formazione, Ricerca ed Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio.
3. La durata del procedimento non può superare 120 giorni.
4. Ai sensi della Disciplina Privacy il trattamento dei dati forniti a seguito della partecipazione alle procedure di evidenza pubblica avviene esclusivamente per le finalità della procedura stessa e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza. Per quanto altro disposto dalla Disciplina Privacy si fa riferimento all'apposita informativa allegata sub B all'Avviso.

Appendice I - Definizioni

1. «**Aiuto**»: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
2. «**Beneficiario**»: il soggetto, persona fisica o giuridica, a cui è stata Concessa la Sovvenzione prevista dall'Avviso.
3. «**Concessione**»: il provvedimento amministrativo di concessione al o ai Beneficiari della Sovvenzione, assunto dalla competente Direzione regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL) ed i provvedimenti che rideterminano tale Sovvenzione.
4. «**Dichiarazioni**»: moduli da allegare alla Domanda, da redigersi in conformità con i Modelli B dell'allegato A all'Avviso e con le modalità ivi indicate.
5. «**Disciplina Antimafia**»: Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e s.m. i., "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia".
6. «**Disciplina Privacy**»: Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., "Codice in materia di protezione dei dati personali".
7. «**Disciplina Tracciabilità**»: le disposizioni attinenti i pagamenti sulle transazioni derivanti da risorse pubbliche, previste dalla Legge 136 del 2010 e s. m. e i.
8. «**Disciplina Trasparenza**»: D.Lgs. 14 aprile 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. D.Lgs. n. 33 del 14 aprile 2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii. e art. 20 della L.R. 16 del 1996.
9. «**Domanda**»: modulo di richiesta della Sovvenzione, da redigersi in conformità con il Modello A dell'allegato sub A all'Avviso e con le modalità ivi indicate.
10. «**Fideiussione**»: fidejussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, a copertura dell'importo dell'anticipazione richiesta maggiorato del 10% a titolo di interessi e spese legali, con scadenza non inferiore a sei mesi oltre la data di Conclusione del Progetto, fornita da soggetti vigilati dalla Banca d'Italia o dai corrispondenti organismi di vigilanza appartenenti all'Eurosistema. Potrà essere utilizzato, in quanto compatibile, lo schema approvato dalla Circolare del MISE n. 4075 del 5 febbraio 2014, adattandolo ove necessario.
11. «**Firma Digitale**»: la firma elettronica apposta su un documento elettronico e che ha la stessa validità di una firma autografa autenticata su un documento cartaceo, disciplinata dal D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale) e relative norme tecniche. Tutte le comunicazioni previste dall'Avviso si intendono validamente effettuate, a tutti gli effetti di Legge, se sottoscritte con Firma Digitale dal Legale Rappresentante del Richiedente o Beneficiario. Poiché la firma elettronica è apposta su un documento elettronico (es. .pdf) essa si intende validamente apposta su tutti i documenti ivi contenuti (es. una serie di dichiarazioni o di documenti contabili).
12. «**Impresa**»: ai sensi dell'art. 1 del Reg. (UE) n. 651/2014 (RGE) si considera Impresa qualsiasi entità che eserciti una attività economica, indipendentemente dalla sua forma e natura giuridica (pubblica o privata).
13. «**Intervento**»: la realizzazione ed utilizzo di una soluzione tecnologica, finanziaria o gestionale innovativa, efficace e sostenibile, anche sotto il profilo della capacità di generare economie di scopo e di sviluppo sociale, finalizzata a valorizzare uno o più Istituti o Luoghi della Cultura (come definiti dagli art. 101 e ss. del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss. mm. e ii. Codice dei Beni Culturali), come prospettato nella Proposta e meglio definito all'esito positivo della progettazione finanziata mediante la Sovvenzione di prima fase dell'Avviso. L'Intervento prevede degli Investimenti, oggetto della Sovvenzione di seconda fase, ma è da intendersi in senso più ampio come il complesso di situazioni e relazioni giuridiche esistenti o da realizzare che contribuiscono, insieme all'Investimento stesso, a conseguire gli obiettivi ed i risultati dell'Intervento medesimo.

14. **«Legale Rappresentante»:** le persone fisiche che hanno il potere di rappresentare una persona giuridica nei rapporti con i terzi. Nel caso dei soggetti iscritti al Registro delle Imprese è la o le persone che ivi risultano dotate di tali poteri. Nel caso di persone giuridiche non iscritte al Registro delle Imprese, sono le persone fisiche dotate di tali poteri dai rispettivi ordinamenti o da specifici atti.
15. **«Parti Correlate»:** si intendono parti correlate con il Richiedente o il Beneficiario quelle così definite dalla pertinente normativa contabile. Sono comunque Parti Correlate, ai fini del presente Avviso, i Partner di una medesima proposta o intervento, le persone giuridiche Collegate e quelle Associate al Richiedente o al Beneficiario e le persone fisiche che, o nel caso delle persone giuridiche quelle i cui i titolari, amministratori o soci, siano:
- Legale Rappresentante, amministratore, o socio del Richiedente o Beneficiario;
 - coniugi, parenti o affini (in linea retta o collaterale) entro il terzo grado, del Legale rappresentante, o amministratore o socio controllante del Richiedente o Beneficiario.
- Non si considerano comunque Parti Correlate, i contraenti individuati tramite le procedure di evidenza pubblica realizzate in conformità con le pertinenti normative in materia di contratti pubblici e reclutamento del personale da parte della pubblica amministrazione.
16. **«PEC»:** Posta Elettronica Certificata. Tutte le comunicazioni previste dall'Avviso si intendono validamente effettuate all'indirizzo PEC dei Richiedenti o Beneficiari essendo equiparate a tutti gli effetti di legge alla spedizione di una raccomandata cartacea con avviso di ricevimento (art. 48 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82). L'indirizzo PEC dei Richiedenti o Beneficiari iscritti al Registro delle Imprese Italiane è la PEC ivi registrata (una versione "virtuale" della sede legale) ai sensi dell'art. 16 comma 6 il D.L. 185/08, convertito nella L. 2/2009. Negli altri casi è l'indirizzo PEC fornita dal Richiedente in sede di richiesta ovvero al diverso indirizzo in seguito dagli stessi formalmente indicato. L'indirizzo PEC di Lazio Innova valido ai fini della procedura amministrativa disciplinata dall'Avviso è DTC@pec.lazioinnova.it.
17. **«Proposta» o «Proposta Progettuale»:** è una Proposta, redatta secondo le indicazioni contenute nelle apposite Linee Guida di cui all'allegato A, che partendo da una esigenza per la valorizzazione, conservazione, recupero, fruizione e sostenibilità di un Istituto o Luogo della Cultura la quale richiede una soluzione innovativa sotto il profilo tecnologico, finanziario o gestionale, delinea un possibile Intervento e il fabbisogno di progettazione necessario per la predisposizione di tutta la documentazione amministrativa e tecnica necessaria alla o alle successive procedure di selezione dei contraenti per la realizzazione degli Investimenti previsti dagli Interventi da realizzarsi in conformità alla normativa in materia di contratti pubblici applicabile. Le Proposte devono includere modalità per valutare di ciò che gli operatori economici e lo sviluppo delle conoscenze possono offrire, stimolando in tal modo il rafforzamento delle reti di collaborazione tra le imprese della filiera culturale e gli organismi di ricerca e diffusione della conoscenza, l'offerta di ricerca applicata e la realizzazione di prototipi e dimostratori.
18. **«Reati di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50»:**
- a. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - c. false comunicazioni sociali ai sensi degli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - d. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - e. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

- f. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- g. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- h. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Non si intendono tali i Reati che siano stati depenalizzati, quando è intervenuta la riabilitazione, che siano dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

19. **«Registro delle Imprese»:** Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 e ss. del codice civile tenuto dalla CCIAA competente per territorio (**«Registro delle Imprese Italiano»**) ovvero registro equivalente in uno Stato membro della Unione Europea o di uno Stato equiparato;
20. **«Risultato Operativo»:** la differenza tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso della durata dell'investimento, qualora tale differenza sia positiva. I costi di esercizio comprendono i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto, di amministrazione, ma escludono, ai fini del presente regolamento, i costi di ammortamento e di finanziamento se questi sono stati inclusi negli aiuti agli investimenti" (p. 39 dell'art. 2 del RGE);
21. **«Soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50»:** sono quelli identificati dalla norma, dalla relativa giurisprudenza e dalle precisazioni emanate dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) per adattarli alla varietà di circostanze concrete. A titolo meramente esemplificativo si indicano:
 - a. il Libero Professionista medesimo, se il Richiedente è un Libero Professionista;
 - b. il titolare e, ove esistente, il direttore tecnico, se il Richiedente è una impresa individuale (anche denominata ditta individuale);
 - c. tutti i soci e, ove esistente, il direttore tecnico, se il Richiedente è una società in nome collettivo (S.N.C.);
 - d. tutti i soci accomandatari e, ove esistente, il direttore tecnico, se il Richiedente è una società in accomandita semplice (S.A.S.);
 - e. l'amministratore unico o tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali; tutti i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza e le altre persone fisiche, ove esistenti, munite di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, incluso il direttore tecnico ove esistente e il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di Richiedente con meno di quattro soci, se il Richiedente è un altro tipo di società (S.R.L., S.P.A., Cooperativa, S.A.p.A., etc.), consorzio o altra persona giuridica di diritto privato. Qualora il socio di maggioranza del Richiedente con meno di quattro soci, sia a sua volta una persona giuridica sono, Soggetti di cui all'articolo 80, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 tutte le persone fisiche che abbiano uno dei rapporti previsti nella presente definizione con tale socio e così via reiterando;
 - f. le persone fisiche cessate da una delle cariche e ruoli di cui alle precedenti lettere da c) a e) nell'anno antecedente la data di presentazione della Domanda, qualora il Richiedente non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
 - g. il responsabile unico del procedimento (RUP) o il dirigente del servizio (dipartimento, etc.) cui la Sovvenzione è destinata o comunque riferibile, per gli Enti pubblici e per gli enti che non rientrano nei casi di cui alle lettere da a) a e).
22. **«Sovvenzione»:** gli Aiuti e gli altri contributi e agevolazioni concessi ed erogati sotto forma di fondo perduto o comunque non obbligatoriamente da rimborsare.
23. **«Spese Ammesse»:** voci di spesa ritenute ammissibili al termine della procedura di istruttoria e valutazione, sulle quali è calcolata, se del caso al netto del Risultato Operativo, la Sovvenzione concessa.

24. **«Spese Ammissibili»:** le spese che si riferiscono alle Azioni e Progetti per cui si richiede la Sovvenzione e che siano coerenti con le pertinenti voci previste all'art. 7 dell'Avviso.
25. **«Spese Effettivamente Sostenute»:** le Spese Ammesse sostenute dal Beneficiario entro i termini previsti dall'art. 11 dell'Avviso, giustificate da fatture o documenti contabili equivalenti (**«Titoli di Spesa»**) ad esso intestati, e che rispettino le previsioni di cui all'art. 7 dell'Avviso, ed in particolare risultino interamente pagate dal Beneficiario con uno dei mezzi di pagamento ivi previsti al comma 5 (e), salvo i casi previsti all'art. 11 (2) (b), ultimo periodo, (3) (a) (ii) e (c).